



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n.160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022" che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di euro 5.000.000,00 per l'anno 2020, destinato a favorire gli investimenti in beni materiali e immateriali delle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il medesimo articolo 1, comma 123, che prevede che, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del medesimo Fondo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2021, n. 246, che, in attuazione del citato comma 123 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disciplinato le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole;

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2, del predetto decreto 30 luglio 2021 che prevede che, con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i termini di presentazione delle domande di agevolazione, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 1 del predetto decreto 30 luglio 2021 che prevede che nella gestione dell'intervento agevolativo il Ministero può avvalersi, sulla base di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società "in house";

Vista la Convenzione del 2 marzo 2022 tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia con cui sono stati regolati i reciproci rapporti in merito all'attuazione e alla gestione dell'intervento agevolativo istituito dal citato art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n.160, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 2 maggio 2022 (di seguito anche *decreto direttoriale*), pubblicato sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2022, in attuazione del citato decreto ministeriale 30 luglio 2021, con cui sono stati definiti gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 13 maggio 2022, pubblicato sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it, che stabilisce che le domande di concessione sono trasmesse – esclusivamente e a pena di improcedibilità – tramite posta elettronica certificata, inviando il modulo di domanda al seguente indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it, a partire dalle ore 10:00:00 del 23 maggio 2022 ed entro le ore 17:00:00 del 23 giugno 2022;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante



“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto, in particolare, l’articolo 6, comma 1, del predetto regolamento n. 115/2017, che prevede che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura), che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell’acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc;

Visto l’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante semplificazioni in materia di DURC;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni con legge 16 dicembre 2022, n. 204, in particolare l’art. 2 che dispone che “il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy”;

Visti, in particolare, l’articolo 6, comma 1, e l’articolo 7, comma 1, del decreto del 30 luglio 2021 che prevedono che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito anche *Regolamento ABER*);

Visto, in particolare, l’articolo 17 di detto regolamento (UE) n. 702/2014, recante la disciplina degli “aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli”;

Considerato che il suddetto regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, dal 1° gennaio 2023 è stato sostituito dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (di seguito anche *regolamento ABER II*);

Considerata la scadenza stabilita dal decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 maggio 2022, e che lo sportello per l’invio delle domande di accesso alle agevolazioni è stato chiuso in data 23 giugno 2022, non si ritiene necessario sostituire le disposizioni del regolamento ABER n. 702/2014 contenute nell’Allegato 1 al *decreto direttoriale*, relativo al modulo di domanda;

Ritenuto opportuno adeguare il testo del *decreto direttoriale* alle modifiche recate dal predetto *regolamento ABER II*, nonché sostituire le disposizioni afferenti al *regolamento ABER* n. 702/2014 contenute negli allegati n. 2 e n. 8 del *decreto direttoriale*, recanti rispettivamente il modulo per la richiesta di erogazione e l’elenco degli oneri informativi, con le disposizioni applicabili ai sensi del nuovo *regolamento ABER II*;



DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 2 maggio 2022)

1. Al decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 2 maggio 2022, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), alla definizione di *Ministero* la dizione "Ministero dello sviluppo economico" è sostituita dalla dizione "Ministero delle imprese e del made in Italy";
 - b) all'articolo 1, comma 1, lettera m), la definizione di "*regolamento ABER*" è sostituita dalla definizione di "*regolamento ABER II*", da intendersi come: "regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali".
2. Gli allegati numeri 2 e 8 del decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 2 maggio 2022 sono sostituiti dalle versioni accluse al presente decreto.
3. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 2 maggio 2022 non espressamente modificato dal presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino

Roma, 4 Settembre 2025



Giuseppe Bronzino
MISE/80230390587
04.09.2025 09:41:05
GMT+01:00

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche